

Sulla simulazione del matrimonio

Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 luglio 2015, n. 16221 (Pres. Luccioli, rel Campanile).

Matrimonio – Simulazione – Decadenza – Incostituzionalità – Esclusione

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 2 Cost., dell'art. 123 c.c. nella parte in cui stabilisce che il matrimonio simulato non può essere impugnato decorso un anno dalla celebrazione indipendentemente dalla mancata convivenza tra i coniugi, posto che non viene in considerazione il diritto di formare una nuova famiglia (avuto riguardo all'eventualità di contrarre nuove nozze), quanto la possibilità, di segno opposto, di rescindere il vincolo già contratto.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 - La ricorrente deduce "violazione ed erronea e carente motivazione in ordine al presupposto di cui all'articolo 123 cod. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene che la decadenza ravvisata dai giudici nel merito non troverebbe giustificazione nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, non sia stata convivenza: la preclusione sancita dall'articolo 123 cod. civ. non potrebbe fondarsi unicamente sul decorso del tempo, bensì su un'esigenza di convalida di comportamenti tenuti dai coniugi pur nella consapevolezza di un consenso inizialmente viziato.

3- Il motivo, che, pur evocando impropriamente vizi motivazionali, non configurabili in relazione a questioni di natura squisitamente giuridica non implicanti la ricostruzione della fattispecie sotto il profilo fattuale, è riconducibile, per come complessivamente prospettato, nel paradigma di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato.

3.1 - Con l'introduzione ad opera della Legge n. 151 del 1975, articolo 18 della norma contenuta nell'articolo 123 cod. civ., il legislatore, intervenendo in una materia sulla quale, con particolare riferimento all'impugnabilità o meno, nel silenzio della legge, del matrimonio per simulazione, esistevano ampi contrasti in dottrina e in giurisprudenza, ha previsto che il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi "quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti".

3.2 - La norma richiamata, al secondo comma, prevede poi, evidentemente al fine di conciliare la prevista impugnazione per simulazione con l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status, che "l'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima".

3.3 - Le doglianze della ricorrente, prescindendo dai rilievi circa le conseguenze di natura personale della pronuncia impugnata, non colgono nel segno, in quanto, richiamandosi per altro precedenti di questa Corte, in materia di delibazione di sentenze ecclesiastiche, non pertinenti, si afferma che non sarebbe stato valutato l'aspetto relativo alla mancata instaurazione di convivenza fra la ricorrente e (OMISSIS).

In tal modo non si considera che le ipotesi della convivenza e del decorso del termine annuale sono formulate in via alternativa, nel senso che la convivenza esclude assolutamente la proponibilità dell'azione, che, in ogni caso, come risulta essersi verificato nel caso in esame, non può essere esercitata dopo il decorso di un anno.

4 - Dovendosi ritenere che la norma contenuta nell'articolo 123 cod. civ. sia stata correttamente applicata, con riferimento alla configurabilità della decadenza, dalla corte territoriale, deve rilevarsi che i rilievi circa la sua legittimità costituzionale sono manifestamente infondati, nel senso che, quanto all'articolo 2 Cost., non viene in considerazione, con riferimento alla possibilità di contrarre nuove nozze, "il diritto di formare una regolare famiglia", quanto la possibilità, di segno contrario, di rescindere un vincolo già realizzato.

5 - Non risultano, inoltre, sussistere irrazionali disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, nè la denunciata violazione dell'articolo 29 Cost. che, viceversa, sembra aver ispirato il legislatore nel prescrivere i limiti di cui al richiamato articolo 123 cod. civ., comma 2.

6 -Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza alcun provvedimento in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di rilascio di copie del presente provvedimento siano omesse le generalità ed altri dati identificativi.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.